

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004

(2001/C 180 E/33)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 173 def. — 2001/0088(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 28 marzo 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore ⁽¹⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da introdurre in detto accordo alla fine del periodo di applicazione del protocollo allo stesso allegato.
- (2) In seguito a tali negoziati, il 13 dicembre 2000 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo succitato per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004.
- (3) Risponde all'interesse della Comunità approvare tale protocollo.
- (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri basandosi sulla ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- a) tonniere con sciabica:

Spagna: 18 navi

Francia: 21 navi

Italia: 1 nave

- b) pescherecci con palangari di superficie:

Spagna: 20 navi

Portogallo: 5 navi.

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 137 del 2.6.1998, pag. 19.

PROTOCOLLO**che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004***Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 2 dell'accordo e per un periodo di tre anni a decorrere dal 28 febbraio 2001, sono concesse a 40 navi tonniere congelatrici e a 25 pescherecci con palangari di superficie licenze che li autorizzano a pescare contemporaneamente nelle acque delle Comore.

Articolo 2

1. La contropartita finanziaria annuale per le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 è fissata a 350 250 euro (di cui 140 000 euro di compensazione finanziaria, da corrispondere entro il 1° settembre di ogni anno, e 210 250 euro per le azioni di cui all'articolo 3 del protocollo).

2. La contropartita finanziaria copre 4 670 tonnellate annue di catture nelle acque delle Comore. Se il volume delle catture di tonnidi effettuate dai pescherecci della Comunità nelle acque delle Comore supera tale quantitativo, l'importo suddetto è aumentato in proporzione.

3. La compensazione finanziaria è versata su un conto indicato dal governo delle Comore, a profitto del Tesoro pubblico.

4. L'impiego della compensazione suddetta è di competenza esclusiva del governo delle Comore.

Articolo 3

Sull'ammontare della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, saranno finanziate le seguenti azioni, per un importo di 210 250 euro all'anno, secondo la ripartizione qui sotto indicata:

- 1) sostegno allo sviluppo della pesca artigianale: 126 000 euro;
- 2) finanziamento di programmi scientifici e tecnici e sostegno istituzionale alle strutture del Ministero della pesca e alle strutture incaricate della sorveglianza delle attività di pesca: 31 600 euro;
- 3) partecipazione dei delegati delle Comore alle riunioni internazionali concernenti la pesca, contributo delle Comore alle organizzazioni internazionali della pesca e finanziamento di borse di studio e di tirocini di formazione pratica nel settore della pesca: 52 650 euro.

Le azioni sono decise dal Ministero della pesca, il quale ne informa la Commissione.

Gli importi di cui ai punti 1 e 2 sono messi a disposizione delle strutture interessate entro il 1° settembre di ogni anno, tramite versamento, in base all'utilizzazione prevista, sui conti bancari delle autorità competenti delle Comore.

Gli importi di cui al punto 3 vengono corrisposti in funzione delle spese sostenute.

Il Ministero della pesca trasmette alla Delegazione della Commissione europea nelle Comore, entro tre mesi dal giorno anniversario dell'entrata in vigore del protocollo, una relazione annuale sull'attuazione di tali azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione europea si riserva il diritto di chiedere al Ministero della pesca informazioni complementari su tali risultati e di riesaminare i pagamenti di cui trattasi in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni stesse.

Articolo 4

La mancata esecuzione da parte della Comunità dei versamenti di cui agli articoli 2 e 3 può comportare la sospensione dell'accordo di pesca.

Articolo 5

In caso di gravi circostanze che impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella ZEE delle Comore, il pagamento della contropartita finanziaria può essere sospeso dalla Comunità europea in seguito a consultazioni preliminari, ove possibile, tra le due parti.

Il pagamento della contropartita finanziaria è ripreso al momento del ritorno alla normalità e previa consultazione tra le due parti, le quali confermano che la situazione può consentire il ritorno alle attività di pesca.

Articolo 6

Il protocollo accluso all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore è abrogato e sostituito dal presente protocollo.

Articolo 7

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso si applica a decorrere dal 28 febbraio 2001.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DELLE COMORE DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ**1. Formalità per la richiesta ed il rilascio delle licenze**

La procedura di richiesta e di rilascio delle licenze che autorizzano i pescherecci della Comunità a pescare nelle acque delle Comore è la seguente.

- 1.1. La Commissione europea presenta al Ministero della pesca delle Comore — per il tramite del proprio rappresentante nelle Comore — una domanda di licenza per ciascun peschereccio, redatta dall'armatore che intenda esercitare un'attività di pesca ai sensi del presente accordo, almeno venti giorni prima dell'inizio del periodo di validità della licenza richiesta. Le domande devono essere compilate nei formulari appositi forniti dalle Comore secondo il modello accluso.
- 1.2. Ciascuna licenza viene rilasciata all'armatore per un peschereccio determinato. Su richiesta della Commissione europea, la licenza rilasciata per un peschereccio può essere sostituita e, in caso di forza maggiore, è sostituita da una licenza per un altro peschereccio della Comunità.
- 1.3. Il Ministero della pesca delle Comore rilascia le licenze al rappresentante della Commissione europea nelle Comore.
- 1.4. La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo; tuttavia, l'attività di pesca è autorizzata non appena il Ministero della pesca delle Comore riceve dalla Commissione europea la notifica del pagamento dell'anticipo. In attesa di ricevere l'originale della licenza, può essere rilasciata una copia via fax della licenza già emessa, che dev'essere tenuta a bordo del peschereccio.
- 1.5. Le licenze sono valide un anno e sono rinnovabili.
- 1.6. Il diritto di licenza è fissato a 25 euro per tonnellata di tonno pescata nelle acque delle Comore.
- 1.7. Le licenze sono rilasciate dietro versamento anticipato alle Comore di un importo forfettario annuo di 2 250 euro per tonniera con reti a circuizione, 1 375 euro per peschereccio con palangari di superficie di stazza superiore a 150 TSL e 1 000 euro per peschereccio con palangari di superficie di stazza inferiore a 150 TSL.
- 1.8. Prima dell'entrata in vigore dell'accordo le autorità delle Comore comunicano le modalità di pagamento del diritto di licenza e in particolare i dati concernenti il conto bancario e la moneta da utilizzare.

2. Dichiarazione delle catture e computo dei canoni dovuti dagli armatori

Il comandante compila una scheda di pesca conforme al modello riportato nell'appendice 2 per ogni periodo di attività nella zona di pesca delle Comore. Detto formulario potrà essere eventualmente sostituito durante il periodo di applicazione del protocollo in vigore da qualunque altro documento redatto allo stesso scopo da un'organizzazione internazionale competente per la pesca del tonno nell'Oceano Indiano.

Le schede, leggibili e firmate dal comandante, sono trasmesse entro un mese dalla fine di ciascun trimestre di calendario all'IRD (Institut de Recherche et Développement), all'IEO (Instituto Español de Oceanografía) e all'IPI-MAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar) che procedono al loro trattamento.

In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, il Ministero della pesca delle Comore si riserva il diritto di sospendere la licenza del peschereccio che ha commesso l'infrazione fino all'adempimento delle necessarie formalità e di applicare le sanzioni previste dalla normativa nazionale.

Entro il 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione europea le quantità di catture effettuate nell'anno precedente, confermate dagli istituti scientifici. Su tale base la Commissione effettua il computo dei diritti dovuti per una campagna annuale e lo trasmette al Ministero della pesca delle Comore, per osservazioni.

Gli armatori ricevono notifica del computo dalla Commissione europea entro fine aprile e dispongono di 30 giorni per adempiere i propri obblighi finanziari. Qualora la somma dovuta per le operazioni effettive di pesca sia inferiore all'anticipo versato, l'armatore non può recuperare la somma residua corrispondente.

3. Ispezione e controllo

Ogni peschereccio comunitario che esercita attività di pesca nella zona delle Comore consente a qualsiasi funzionario delle Comore incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca di salire a bordo e lo agevola nell'esercizio delle sue funzioni. Il funzionario non deve restare a bordo oltre il tempo necessario alla verifica delle catture per campione ed a qualsiasi altra ispezione relativa alle attività di pesca.

4. Osservatori

Su richiesta del Ministero della pesca delle Comore, le tonniere prendono a bordo un osservatore da questo designato per controllare le catture effettuate nelle acque delle Comore. L'osservatore fruisce di tutte le agevolazioni necessarie per l'espletamento della propria funzione, compreso l'accesso ai locali ed ai documenti. L'osservatore non deve restare a bordo più del tempo necessario per l'esecuzione dei propri compiti. Durante la sua permanenza a bordo egli riceve vitto e alloggio confacenti. Se una tonniera con a bordo un osservatore lascia le acque delle Comore, si devono prendere tutte le misure per garantire che l'osservatore possa ritornare quanto prima nelle Comore a spese dell'armatore.

5. Comunicazioni

I pescherecci comunicano direttamente al Ministero della pesca delle Comore, senza indugio, la data e l'ora della loro entrata nella zona di pesca delle Comore e della loro uscita da essa, nonché, nelle tre ore successive ad ogni entrata nella zona e ad ogni uscita dalla zona e ogni tre giorni durante la loro attività di pesca nelle acque delle Comore, la loro posizione e le catture detenute a bordo. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax e, per i pescherecci che non ne dispongono, via radio.

Il Ministero della pesca delle Comore comunica il numero di fax e la frequenza radio al momento della consegna della licenza di pesca.

Il Ministero della pesca delle Comore e gli armatori conservano copia delle comunicazioni via fax o della registrazione delle comunicazioni radio, finché ognuna delle due parti approvi il computo definitivo dei canoni di cui al punto 2.

Un peschereccio sorpreso ad effettuare un'attività di pesca senza avere avvertito della sua presenza il Ministero della pesca delle Comore è considerato come un peschereccio senza licenza.

6. Zone di pesca

Al fine di non nuocere alla pesca artigianale nelle acque delle Comore, le tonniere della Comunità non sono autorizzate a pescare all'interno di una zona di 10 miglia nautiche intorno ad ogni isola né entro un raggio di 3 miglia nautiche dai dispositivi di concentrazione del pesce, che siano stati collocati dal Ministero della pesca delle Comore e le cui posizioni geografiche siano state comunicate al rappresentante della Commissione europea nelle Comore.

Queste disposizioni possono essere rivedute dalla commissione mista di cui all'articolo 7 dell'accordo.

7. Proprietà delle specie rare

Ogni esemplare di *Coelacanthus* (*Latimeria chalumnae*) catturato da un peschereccio della Comunità autorizzato a pescare nelle acque delle Comore in virtù del presente accordo è di proprietà delle Comore e deve essere consegnato gratuitamente quanto prima, e nelle migliori condizioni possibili, alle autorità portuali di Moroni, di Mutsamudu o di Mohéli.

8. Trasbordi

Per effettuare eventuali trasbordi gli armatori delle navi comunitarie prenderanno in considerazione l'esistenza delle infrastrutture portuali delle Comore.

9. Procedura in caso di fermo

1. Trasmissione delle informazioni

Il Ministero della pesca delle Comore informa entro 48 ore la delegazione e lo Stato di bandiera di qualsiasi fermo di un peschereccio comunitario operante nell'ambito dell'accordo, effettuato nella zona di pesca delle Comore, e trasmette una breve relazione sulle circostanze e i motivi all'origine del fermo. La delegazione e lo Stato di bandiera vengono inoltre informati in merito allo svolgimento delle procedure avviate e delle sanzioni applicate.

2. Risoluzione del fermo

Conformemente alle disposizioni della legge sulla pesca e dei regolamenti ivi afferenti, l'infrazione può essere definita

- a) mediante transazione: in tal caso, l'importo dell'ammenda applicata è determinato conformemente alle disposizioni di legge all'interno di una forcella che comprende un minimo e un massimo previsti dalla normativa delle Comore;
- b) in via giudiziaria, nel caso in cui la controversia non abbia potuto essere definita mediante transazione, secondo le disposizioni legislative delle Comore.

3. Si ottiene lo svincolo del peschereccio e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

- a) ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura di transazione su presentazione della relativa ricevuta, oppure
- b) una volta depositata la cauzione bancaria, in attesa dell'espletamento della procedura giudiziaria, su presentazione di un attestato che certifichi il deposito di una cauzione.

Appendice 1

DOMANDA DI UNA LICENZA DI PESCA PER UN PESCHERECCIO STRANIERO

Nome del richiedente:

Indirizzo del richiedente:

Nome e indirizzo del noleggiatore del peschereccio, se diverso dal richiedente:

Nome e indirizzo del rappresentante (agente) nelle Comore:

Nome del peschereccio:

Tipo di peschereccio:

Paese d'immatricolazione:

Porto e numero d'immatricolazione:

Identificazione esterna del peschereccio:

Indicativo di chiamata e frequenza:

Lunghezza del peschereccio:

Larghezza del peschereccio:

Tipo di motore e potenza motrice:

Stazza lorda:

Stazza netta:

Numero minimo dei membri dell'equipaggio:

Tipo di pesca praticato:

Specie che si intendono pescare:

Periodo di validità richiesto:

Il sottoscritto certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte.

.....

Data

.....

Firma
